



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 005 del Registro - Seduta del giorno 07.05.2015

OGGETTO: Modifica ed integrazione al "Regolamento Comunale per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente" approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 45 del 29.11.2013. Approvazione.

L'anno duemilaquindici, il giorno sette, del mese di maggio, alle ore 19,00, in SANT'ANGELO MUXARO.

A seguito di regolare invito diramato ai sensi dell'art.48 dell'O.L.P.R.S. 29.10.1955, n°6 modificato dalla L.R. 48/91, si è riunito oggi in sessione ordinaria e pubblica il Consiglio Comunale, nelle persone dei Sigg.:

1) SPOTO STEFANIA	Presente
2) GUELI SALVATORE	Presente
3) GRECO GIUSEPPINA MARISA	Presente
4) IACONO MARIA TERESA	Presente
5) TAVERNA GIUSEPPE SALVATORE	Presente
6) CACICIA MARIA RITA	Assente
7) ALLETTO SALVATORE	Presente
8) MILIOTO ANNALINDA	Assente
9) ALESSI MICHELE	Assente
10) LATTUCA ENZA	Presente
11) ALAIMO MARIO	Assente
12) VIGILANTE MARIA CARMELA	Presente

Assume la presidenza il Sig. GUELI SALVATORE, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa MERCEDES VELLA.

Constatata la presenza di n° 8 Consiglieri su 12 assegnati a questo Comune, si è riconosciuto a temine dell'art. 30 della L.R. n° 9 del 06.03.1986, essere legale il numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Lattuca, Greco e Spoto

Si dà atto che sono presenti alla seduta il Vice Sindaco Sig. Giuseppe Vaccaro e l'Assessore Cimino.

Il Presidente dà lettura della proposta posta al 2) punto dell'O.d.G.;

- Ultimata la lettura invita i Consiglieri Comunali ad intervenire sull'argomento;
- Considerato che nessun Consigliere chiede la parola;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Responsabile del Settore Amministrativo e di Vigilanza che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo e di Vigilanza sulla regolarità tecnica;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria sulla regolarità contabile;
- Dato atto che i pareri di cui sopra sono stati espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Dato atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri sopra richiamati;

Con voti n° 8 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) Fare propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore Amministrativo e di Vigilanza ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge 08.06.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n° 48, inerente l'oggetto;
- 2) Approvare le modifiche ed integrazioni all'art. 8 del "Regolamento Comunale per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente", approvato con delibera consiliare n° 45 del 29.11.2013, significando che le stesse sono qui di seguito riportate in grassetto:

ART. 8

Valutazione titoli

1. Al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso viene attribuita una valutazione massima di punti 20 (venti) sulla scorta del giudizio ottenuto, e precisamente:

- giudizio di sufficiente - punti 0
- giudizio di discreto - punti 5
- giudizio di buono - punti 10
- giudizio di distinto - punti 15
- giudizio di ottimo - punti 20

Nei casi in cui il giudizio finale è espresso attraverso un voto per ciascuna materia, si procede al calcolo della media aritmetica, arrotondata al decimo di punto, e quindi all'attribuzione del punteggio secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

Media	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3
Punteggio	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5

Media	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7
Punteggio	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5

Media	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10,0
Punteggio	14,0	14,5	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0	19,5	20,0

2. Il punteggio attribuito ad altri titoli di studio, fino ad un massimo di punti 12, è il seguente:

- Diploma di Scuola Media di Secondo Grado - punti 4
- Diploma di Laurea triennale - punti 6
- Diploma di Laurea quinquennale - punti 8

3. Il punteggio attribuito per il titolo superiore è comprensivo del punteggio per i titoli inferiori, in quanto il possesso dell'uno esclude gli altri.

4. Il possesso di altro diploma di secondo grado o di laurea, per un massimo di un titolo, sarà valutato, nello stesso modo di cui al precedente comma, con un punteggio aggiuntivo pari al 50% del punteggio attribuito al primo titolo.

5. Ad eventuali titoli professionali posseduti, per un massimo di due, attinenti la specificità del servizio, tra i quali vengono riconosciuti quello di "guida turistica", certificato da formale patentino rilasciato dallo Stato o dalla Regione Siciliana, e/o quello di "conoscenza di una lingua straniera", certificata da idoneo attestato riconosciuto dallo Stato o dalla Regione Siciliana, vengono attribuiti punti 4 (quattro) per ognuno, per un massimo di 8 punti.

6. Il punteggio attribuito al servizio prestato, unitamente all'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti, fino ad un massimo complessivo di punti 10 (dieci), è il seguente:

- nella qualità di sostituto alla guida o di dipendente o collaboratore familiare con riferimento al servizio di taxi o di noleggio con conducente o come conducente dei mezzi di pubblico servizio di linea - punti 1 (uno) per ogni semestre di attività effettivamente svolta senza demerito per un massimo di 8 punti;
- anzianità di iscrizione a ruolo all'Albo dei conducenti viene attribuito un punteggio di 0,20 per ogni semestre per un massimo di 2 punti.

Non viene preso in considerazione il servizio prestato per un periodo inferiore al semestre.

7. L'attestato di merito deve essere rilasciato dal titolare della licenza di taxi, dal titolare dell'autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente, ovvero impresa e/o associazione di trasporti pubblici di linea.

8. Alla residenza nel Comune di Sant'Angelo Muxaro viene attribuito un punteggio massimo di punti 50 (cinquanta) così distribuiti:

- essere in possesso della residenza nel Comune da almeno un anno punti 6;
- per ogni anno successivo al primo ulteriori punti 4 per anno.

9. Nel caso di impresa costituita in forma di persona giuridica, per i titoli valutabili e per i titoli di preferenza, si farà riferimento esclusivamente a quelli posseduti dal legale rappresentante che ha sottoscritto la domanda di partecipazione.

Art. 8 – commi 10., 11. e 12.:

10. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alla residenza, ogni anno si considera di 365 giorni ed è calcolato dalla data di decorrenza dell'ultima iscrizione anagrafica e fino alla data di scadenza di presentazione della domanda.

11. Tenuto conto che le autorizzazioni sono finalizzate ad assicurare il servizio di noleggio da rimessa con conducente alla popolazione residente e, nello stesso tempo, a combattere la disoccupazione nel Comune, all'assegnazione delle autorizzazioni disponibili si procederà, a parità di punteggio, con il seguente ordine di priorità:

- a) prioritariamente le autorizzazioni si assegneranno a coloro che, residenti nel Comune, non risultino titolari e/o non siano assegnatari di altre autorizzazioni rilasciate da questo Comune e/o altro Comune;
- b) in sub ordine l'assegnazione andrà fatta ai non residenti che non risultino titolari e/o non siano assegnatari di altre autorizzazioni rilasciate da questo Comune e/o altri Comuni;
- c) per ultimo l'assegnazione andrà fatta a favore di coloro che non rientrano nelle ipotesi di cui alle superiori lettere a) e b).

12. In caso di ulteriore parità si provvederà secondo i criteri riportati all'art. 11, comma 2, del presente Regolamento.

A questo punto si procede alla votazione sull'immediata esecutività della presente come richiesto in proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con voti n° 8 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti espressi in forma palese

D E L I B E R A

- 1) Dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DA: Com.te Luigi Barba – Responsabile del Settore Amministrativo e di Vigilanza

UFFICIO DI COMPETENZA: Segreteria

PARERE REGOLARITA' TECNICA: Comandante Luigi Barba

PARERE REGOLARITA' CONTABILE: Rag. Calogero Zuccarello

Oggetto: Modifica ed integrazione al "Regolamento Comunale per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente" approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 45 del 29.11.2013. Approvazione.

- Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n° 45 del 29.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, agli atti, con la quale veniva approvato il "Regolamento Comunale per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente", fino a 9 posti compreso il conducente, costituito da n° 38 articoli;
- Richiamato l'art. 37, comma 3, del vigente Statuto comunale laddove riserva alla Giunta Municipale la competenza all'elaborazione e predisposizione degli schemi di regolamento da proporre al Consiglio Comunale;
- Richiamata la delibera di Giunta Municipale n° 30 del 12.12.2014, immediatamente esecutiva agli atti, con la quale veniva approvato lo schema di modifica ed integrazione dell'art. 8 del "Regolamento Comunale per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente", approvato con delibera consiliare n° 45/2013;

Tutto ciò premesso;

- Vista la delibera consiliare n° 45/2013, esecutiva agli atti;
- Vista la delibera di giunta Municipale n° 30/2014, immediatamente esecutiva agli atti;
- Visto il "Regolamento Comunale per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente" così come modificato ed integrato;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

- Ritenuta la competenza consiliare all'adozione del presente atto;

Quanto sopra premesso e considerato si sottopone al Consiglio Comunale l'approvazione della seguente proposta di:

DELIBERA

- 1) Fare propria la parte motiva della proposta che allegata assieme ai pareri fa parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) Approvare le modifiche ed integrazioni all'art. 8 del "Regolamento Comunale per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente", approvato con delibera consiliare n° 45 del 29.11.2013, significando che le stesse sono qui di seguito riportate in grassetto:

ART. 8 Valutazione titoli

1. Al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso viene attribuita una valutazione massima di punti 20 (venti) sulla scorta del giudizio ottenuto, e precisamente:

- giudizio di sufficiente - punti 0
- giudizio di discreto - punti 5
- giudizio di buono - punti 10
- giudizio di distinto - punti 15
- giudizio di ottimo - punti 20

Nei casi in cui il giudizio finale è espresso attraverso un voto per ciascuna materia, si procede al calcolo della media aritmetica, arrotondata al decimo di punto, e quindi all'attribuzione del punteggio secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

Media	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3
Punteggio	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5

Media	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7
Punteggio	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5

Media	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10,0
Punteggio	14,0	14,5	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0	19,5	20,0

2. Il punteggio attribuito ad altri titoli di studio, fino ad un massimo di punti 12, è il seguente:

- Diploma di Scuola Media di Secondo Grado - punti 4
- Diploma di Laurea triennale - punti 6
- Diploma di Laurea quinquennale - punti 8

3. Il punteggio attribuito per il titolo superiore è comprensivo del punteggio per i titoli inferiori, in quanto il possesso dell'uno esclude gli altri.

4. Il possesso di altro diploma di secondo grado o di laurea, per un massimo di un titolo, sarà valutato, nello stesso modo di cui al precedente comma, con un punteggio aggiuntivo pari al 50% del punteggio attribuito al primo titolo.

5. Ad eventuali titoli professionali posseduti, per un massimo di due, attinenti la specificità del servizio, tra i quali vengono riconosciuti quello di “guida turistica”, certificato da formale patentino rilasciato dallo Stato o dalla Regione Siciliana, e/o quello di “conoscenza di una lingua straniera”, certificata da idoneo attestato riconosciuto dallo Stato o dalla Regione Siciliana, vengono attribuiti punti 4 (quattro) per ognuno, per un massimo di 8 punti.

6. Il punteggio attribuito al servizio prestato, unitamente all’anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti, fino ad un massimo complessivo di punti 10 (dieci), è il seguente:

- nella qualità di sostituto alla guida o di dipendente o collaboratore familiare con riferimento al servizio di taxi o di noleggio con conducente o come conducente dei mezzi di pubblico servizio di linea - punti 1 (uno) per ogni semestre di attività effettivamente svolta senza demerito per un massimo di 8 punti;
- anzianità di iscrizione a ruolo all’Albo dei conducenti viene attribuito un punteggio di 0,20 per ogni semestre per un massimo di 2 punti.

Non viene preso in considerazione il servizio prestato per un periodo inferiore al semestre.

7. L’attestato di merito deve essere rilasciato dal titolare della licenza di taxi, dal titolare dell’autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente, ovvero impresa e/o associazione di trasporti pubblici di linea.

8. Alla residenza nel Comune di Sant’Angelo Muxaro viene attribuito un punteggio massimo di punti 50 (cinquanta) così distribuiti:

- essere in possesso della residenza nel Comune da almeno un anno punti 6;
- per ogni anno successivo al primo ulteriori punti 4 per anno.

9. Nel caso di impresa costituita in forma di persona giuridica, per i titoli valutabili e per i titoli di preferenza, si farà riferimento esclusivamente a quelli posseduti dal legale rappresentante che ha sottoscritto la domanda di partecipazione.

Art. 8 – commi 10., 11. e 12.:

10. Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo alla residenza, ogni anno si considera di 365 giorni ed è calcolato dalla data di decorrenza dell’ultima iscrizione anagrafica e fino alla data di scadenza di presentazione della domanda.


11. Tenuto conto che le autorizzazioni sono finalizzate ad assicurare il servizio di noleggio da rimessa con conducente alla popolazione residente e, nello stesso tempo, a combattere la disoccupazione nel Comune, all’assegnazione delle autorizzazioni disponibili si procederà, a parità di punteggio, con il seguente ordine di priorità:

- a) prioritariamente le autorizzazioni si assegneranno a coloro che, residenti nel Comune, non risultino titolari e/o non siano assegnatari di altre autorizzazioni rilasciate da questo Comune e/o altro Comune;
- b) in sub ordine l’assegnazione andrà fatta ai non residenti che non risultino titolari e/o non siano assegnatari di altre autorizzazioni rilasciate da questo Comune e/o altri Comuni;
- c) per ultimo l’assegnazione andrà fatta a favore di coloro che non rientrano nelle ipotesi di cui alle superiori lettere a) e b).

12. In caso di ulteriore parità si provvederà secondo i criteri riportati all'art. 11, comma 2, del presente Regolamento.

3) Dichiarare la presente immediatamente esecutiva

IL PROPONENTE



**COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO**

P A R E R I

ai sensi dell'articolo 53 della legge 08.06.1990, n.142, recepito dalla L.R. 11.12.1991, n.48 e
attestazione della copertura finanziari.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata da: Com.te Luigi Barba – Responsabile del Settore Amministrativo e di Vigilanza

OGGETTO: Modifica ed integrazione al “Regolamento Comunale per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente” approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 45 del 29.11.2013. Approvazione.

SERVIZIO: UFFICIO Segreteria

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Settore Amministrativo e di Vigilanza
(Comandante Luigi Barba)



UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la Regolarità Contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**
Ai sensi dell'art.53 della L.142/90, recepito dalla L.R. 48/91;
Si attesta la copertura finanziaria all'Intervento.....

Li

Il Responsabile del Settore Finanziario/Personale
(Rag. Calogero Zuccarello)



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON
CONDUCENTE**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° __ DEL __/__/2013

Il Segretario Comunale

Regolamento per il servizio di noleggio da rimessa con conducente

ART. 1

Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, svolto con l'impiego di autovettura, motocarrozzeria e veicoli a trazione animale.
2. Tale servizio è disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) legge 15 gennaio 1992, n. 21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
 - b) legge Regionale 6 aprile 1996, n. 29 - Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza;
 - c) legge Regionale 9 agosto 2002, n. 13 - Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29;
 - d) legge Regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 118 - Legge finanziaria regionale;
 - e) D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada;
 - f) D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;
 - g) D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 - Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
 - h) art. 8 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili;
 - i) art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 - Disposizioni contro la mafia" e successive modifiche ed integrazioni;
 - j) D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 - Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli artt. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - k) D.M. Trasporti 20/04/1993 - Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovetture;
 - l) da ogni altra disposizione generale o speciale in materia, anche successivamente emanata, che ne modifichi la disciplina.
3. Sono esclusi dalle norme del presente Regolamento l'esercizio del servizio "Taxi" ed il trasporto pubblico di linea.
4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme comunitarie ed alle leggi dello Stato e della Regione Siciliana.

ART. 2

Definizione del servizio di noleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio da rimessa con conducente può essere esercitato mediante:
 - a) autovettura;
 - b) motocarrozzeria;
 - c) veicolo a trazione animale;
 - d) autobus.

2. Il servizio di noleggio da rimessa con conducente rientra tra gli autoservizi pubblici non di linea mediante il quale si provvede al trasporto individuale o collettivo di persone con funzione complementare o integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei e lo stesso viene espletato, a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
3. Il servizio di noleggio da rimessa con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
4. Lo stazionamento dei veicoli avviene all'interno della rimessa.
5. Non essendo in questo Comune esercitato il servizio di "taxi", è autorizzato lo stazionamento dei veicoli immatricolati per il servizio di noleggio da rimessa con conducente sulle aree pubbliche individuate come destinazione al servizio di taxi.

ART. 3

Forme giuridiche di gestione

1. Ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio da rimessa con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dall'art. 5 della Legge n. 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro intendendo come tali quelle a proprietà collettive, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di servizio noleggio da rimessa con conducente.
2. Nei casi di cui al comma precedente è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi in esso previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi,
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1 del presente articolo, l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
4. Il titolare della ditta individuale o il legale rappresentante degli organismi associativi e delle persone giuridiche debbono essere, comunque, in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla Legge n. 21/1992 e dall'art. 3/ter della Legge Regionale 06/04/1996, n. 29.

ART. 4

Condizioni di esercizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune disciplinata dalla legge 15/01/1992, n. 21 e dalla legge regionale 06/04/1996, n. 29 e sue successive modifiche e integrazioni.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo familiare o da un suo dipendente.
4. Il conducente deve essere iscritto nel ruolo previsto dall'art. 6 della legge n. 21/1992.
5. In capo ad un medesimo soggetto è ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio da rimessa con conducente.

6. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza o l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'attività di controllo.

7. Per potere conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, localizzata nel territorio comunale, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza. La verifica di idoneità dei requisiti per la rimessa è contestuale all'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente.

8. L'esercizio del servizio comporta, da parte dei titolari, l'osservanza di tutte le norme di legge, del presente Regolamento e delle altre prescrizioni generali o speciali in materia operanti.

ART. 5

Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

1. I titolari dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente possono effettuare il servizio in tutto il territorio della Regione, in quello nazionale e negli Stati membri della Unione Europea.

2. Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, viene effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente.

ART. 6

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per servizio di noleggio da rimessa con conducente sono rilasciate dall'Amministrazione Comunale attraverso bando di pubblico concorso.

2. Le autorizzazioni amministrative per il servizio di noleggio da rimessa con conducente possono essere rilasciate sia a persone fisiche che giuridiche.

3. Il titolo di esercizio può essere rilasciato ai cittadini italiani o dell'unione europea, in possesso della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale (CAP), previsti dal vigente codice della strada, e dei seguenti requisiti:

- Per le persone fisiche:

a) iscrizione nel ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ai sensi dell'art. 3/bis della legge regionale 06/04/1996, n. 29;

b) proprietà o disponibilità in leasing di un veicolo idoneo allo svolgimento del servizio, munito di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compreso i terzi trasportati;

c) possesso del titolo di studio, e precisamente: Licenza di Scuola Media Inferiore per i nati dall'1 gennaio 1952 e di Scuola Elementare per i nati entro il 31 dicembre 1951;

d) essere residenti nel Comune di Sant'Angelo Muxaro o altro Comune dello Stato Italiano o degli Stati dell'Unione Europea;

e) non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore a due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione;

f) non avere riportato alcuna condanna e delitti di mafia o per reati commessi in associazione a delinquere;

g) non risultare sottoposto a misure di prevenzione;

- h) non essere stato dichiarato fallito;
- i) non avere trasferito alcuna autorizzazione nei cinque anni precedenti, anche in altri Comuni;
- j) non essere incorsi in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
- k) l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modifiche (antimafia);
- l) non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio, anche da parte di altri Comuni;
- m) certificato, rilasciato dall'A.S.P. attestante l'idoneità alla mansione specifica;
- n) non svolgere altra attività lavorativa incompatibile con il regolare svolgimento del servizio;
- o) avere la disponibilità di una rimessa ove custodire il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente.

- Per le persone giuridiche:

- 1) avere la sede legale nel Comune di Sant'Angelo Muxaro o altro Comune dello Stato Italiano o degli Stati dell'Unione Europea;
- 2) essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- 3) gli amministratori e/o legali rappresentanti, per le società di capitale, o tutti i soci in caso di società di persone, devono avere i requisiti soggettivi richiesti come per le persone fisiche.

ART. 7

Contenuti del bando e ammissione al concorso

1. Il bando di concorso per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per il servizio di noleggio da rimessa con conducente deve essere pubblicato per gg. 30 all'Albo Pretorio on-line del Comune, unitamente ad altri sistemi di pubblicizzazioni decisi dall'Amministrazione Comunale.
2. Della emanazione del bando di concorso viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia per estratto.
3. Il Responsabile del competente Settore comunale determina il contenuto del bando, uniformandosi al presente Regolamento ed alla normativa operante in materia.
Lo stesso deve, comunque, indicare:
 - a) il numero delle autorizzazioni amministrative per il servizio di noleggio da rimessa con conducente da assegnare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
 - c) indicazione del termine entro cui deve essere presentata la domanda di partecipazione al concorso;
 - d) elencazione dei titoli oggetto di valutazione;
 - e) i documenti da produrre;
 - f) i criteri di preferenza;
 - g) l'indicazione del termine entro cui deve essere convocata la Commissione di concorso di cui all'art. 9 del presente Regolamento per la valutazione delle domande presentate;
 - h) l'indicazione dei punteggi attribuiti a ciascun titolo;
 - i) lo schema di domanda.
4. Le domande presentate, incomplete o non rispondenti a quanto richiesto nel bando di concorso, comportano l'automatica esclusione dallo stesso.

5. Il punteggio verrà attribuito in base alla valutazione dei titoli di studio, professionali e di effettivo servizio prestato di cui al successivo articolo 8.

ART. 8 Valutazione titoli

1. Al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso viene attribuita una valutazione massima di punti 20 (venti) sulla scorta del giudizio ottenuto, e precisamente:

- giudizio di sufficiente - punti 0
- giudizio di discreto - punti 5
- giudizio di buono - punti 10
- giudizio di distinto - punti 15
- giudizio di ottimo - punti 20

Nei casi in cui il giudizio finale è espresso attraverso un voto per ciascuna materia, si procede al calcolo della media aritmetica, arrotondata al decimo di punto, e quindi all'attribuzione del punteggio secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

Media	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3
Punteggio	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5

Media	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7
Punteggio	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5

Media	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10,0
Punteggio	14,0	14,5	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0	19,5	20,0

2. Il punteggio attribuito ad altri titoli di studio, fino ad un massimo di punti 12, è il seguente:

- Diploma di Scuola Media di Secondo Grado - punti 4
- Diploma di Laurea triennale - punti 6
- Diploma di Laurea quinquennale - punti 8

3. Il punteggio attribuito per il titolo superiore è comprensivo del punteggio per i titoli inferiori, in quanto il possesso dell'uno esclude gli altri.

4. Il possesso di altro diploma di secondo grado o di laurea, per un massimo di un titolo, sarà valutato, nello stesso modo di cui al precedente comma, con un punteggio aggiuntivo pari al 50% del punteggio attribuito al primo titolo.

5. Ad eventuali titoli professionali posseduti, per un massimo di due, attinenti la specificità del servizio, tra i quali vengono riconosciuti quello di "guida turistica", certificato da formale patentino rilasciato dallo Stato o dalla Regione Siciliana, e/o quello di "conoscenza di una lingua straniera", certificata da idoneo attestato riconosciuto dallo Stato o dalla Regione Siciliana, vengono attribuiti punti 4 (quattro) per ognuno, per un massimo di 8 punti.

6. Il punteggio attribuito al servizio prestato, unitamente all'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti, fino ad un massimo complessivo di punti 10 (dieci), è il seguente:

- nella qualità di sostituto alla guida o di dipendente o collaboratore familiare con riferimento al servizio di taxi o di noleggio con conducente o come conducente dei mezzi di pubblico servizio di linea - punti 1 (uno) per ogni semestre di attività effettivamente svolta senza demerito per un massimo di 8 punti;
- anzianità di iscrizione a ruolo all'Albo dei conducenti viene attribuito un punteggio di 0,20 per ogni semestre per un massimo di 2 punti.

Non viene preso in considerazione il servizio prestato per un periodo inferiore al semestre.

7. L'attestato di merito deve essere rilasciato dal titolare della licenza di taxi, dal titolare dell'autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente, ovvero impresa e/o associazione di trasporti pubblici di linea.

8. Alla residenza nel Comune di Sant'Angelo Muxaro viene attribuito un punteggio massimo di punti 50 (cinquanta) così distribuiti:

- essere in possesso della residenza nel Comune da almeno un anno punti 6;
- per ogni anno successivo al primo ulteriori punti 4 per anno.

9. Nel caso di impresa costituita in forma di persona giuridica, per i titoli valutabili e per i titoli di preferenza, si farà riferimento esclusivamente a quelli posseduti dal legale rappresentante che ha sottoscritto la domanda di partecipazione.

Art. 8 – commi 10., 11. e 12.:

10. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alla residenza, ogni anno si considera di 365 giorni ed è calcolato dalla data di decorrenza dell'ultima iscrizione anagrafica e fino alla data di scadenza di presentazione della domanda.

11. Tenuto conto che le autorizzazioni sono finalizzate ad assicurare il servizio di noleggio da rimessa con conducente alla popolazione residente e, nello stesso tempo, a combattere la disoccupazione nel Comune, all'assegnazione delle autorizzazioni disponibili si procederà, a parità di punteggio, con il seguente ordine di priorità:

- a) prioritariamente le autorizzazioni si assegneranno a coloro che, residenti nel Comune, non risultino titolari e/o non siano assegnatari di altre autorizzazioni rilasciate da questo Comune e/o altro Comune;
- b) in sub ordine l'assegnazione andrà fatta ai non residenti che non risultino titolari e/o non siano assegnatari di altre autorizzazioni rilasciate da questo Comune e/o altri Comuni;
- c) per ultimo l'assegnazione andrà fatta a favore di coloro che non rientrano nelle ipotesi di cui alle superiori lettere a) e b).

12. In caso di ulteriore parità si provvederà secondo i criteri riportati all'art. 11, comma 2, del presente Regolamento.

13. Nel caso di impresa costituita in forma di persona giuridica, per i titoli valutabili e per i titoli di preferenza, si farà riferimento esclusivamente a quelli posseduti dal legale rappresentante che ha sottoscritto la domanda di partecipazione.

ART. 9

Commissione di concorso

1. La Giunta Municipale nomina la Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni amministrative per il servizio di noleggio da rimessa con conducente.

2. La Commissione è così composta:

- Responsabile del Settore comunale al quale è assegnato il servizio o suo delegato che la presiede;
- Responsabile dell'Ufficio comunale competente (con funzioni di Segretario);
- Comandante del Servizio di Polizia Locale o suo delegato;
- Due rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale.

3. La Commissione di concorso opera validamente solo con la presenza di tutti i componenti.

4. La Commissione di concorso dura in carica tre anni, ed è convocata dal Presidente a norma dell'art. 7, comma 3, lett. g), del presente Regolamento.

ART. 10

Presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione per servizio di noleggio da rimessa con conducente, redatte in carta legale ed indirizzate al Sindaco possono essere presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Sant'Angelo Muxaro o spedite a mezzo raccomandata A.R.

2. Nella domanda devono essere indicate: generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti, in originale o in copia conforme all'originale, e precisamente:

- certificato di iscrizione al Ruolo dei conducenti;
- certificato medico rilasciato dall'A.S.P. attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, attestante:
 - a) l'impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - b) il possesso dei titoli previsti per la guida dei veicoli in base alla normativa e al Codice della Strada operanti in materia;
 - c) di essere iscritto al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o al Registro delle Imprese Artigiane ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
 - d) di non avere riportato condanne penali di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773;

- e) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, commi 2 e 4, del D. Lgs. 31/03/1998, n. 114;
 - f) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia);
 - g) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 del presente Regolamento, con esclusione della lettera b) dello stesso art. 6;
 - h) i titoli di studio, professionali, l'epoca di iscrizione all'Albo dei conducenti ed il servizio prestato, in conformità a quanto enunciato all'art. 8 del presente Regolamento;
- dichiarazione di impegno in ordine alla proprietà o disponibilità in leasing di un veicolo idoneo allo svolgimento del servizio, munito di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compreso i terzi trasportati;
 - dichiarazione di impegno a disporre di una rimessa ove custodire il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente.

ART. 11

Attività della Commissione di concorso

1. La Commissione di concorso, di cui all'art. 9 del presente Regolamento, valutata la regolarità delle domande di ammissione, attribuisce ai candidati il punteggio in base ai titoli di studio, professionali e di servizio indicati nella domanda e previsti all'art. 8 del presente Regolamento.
2. A parità di punteggio costituisce titolo preferenziale il carico familiare (vedi tabella "C" allegata al "Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi) e, in caso di ulteriore parità, la minore età del candidato.
3. La Commissione redige la graduatoria che dovrà essere approvata con determinazione del Responsabile del Settore ed affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per la durata di 30 (trenta) giorni.
4. La graduatoria, formalmente approvata, resta in vigore per tre anni dalla data di approvazione.
5. Nel corso del triennio i posti dell'organico che si rendono vacanti vengono ricoperti attraverso lo scorrimento della graduatoria.

ART. 12

Rilascio della autorizzazione ed inizio attività

1. Il Responsabile del competente Settore comunale, acquisita la graduatoria redatta dalla Commissione di concorso, regolarmente approvata con propria determinazione, provvede a darne formale comunicazione agli interessati, assegnando agli stessi un termine di gg. 30 (trenta) per la presentazione della documentazione comprovante il possesso delle condizioni e dei requisiti previsti dall'art. 7 del presente Regolamento, necessaria per il rilascio della prescritta autorizzazione amministrativa.
2. Il su citato termine di 30 gg. può essere prorogato da parte del Responsabile del competente Settore comunale per un ulteriore periodo di 30 gg., su richiesta dell'interessato e per giustificati motivi.
3. In caso di mancata produzione della documentazione nei termini sopra citati, la procedura per il rilascio dell'autorizzazione viene dichiarata estinta.
4. Le autorizzazioni rilasciate sono sottoposte a vidimazione annuale, previa comunicazione del titolare, da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, attestante la permanenza del possesso dei requisiti previsti dal Regolamento e dalla normativa operante in materia e la volontà di volere proseguire l'attività.

5. Prima del rilascio dell'autorizzazione il titolare deve comunicare all'Ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio per il rilascio di apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazioni o di revisione.
6. Per la validità dell'autorizzazione il mezzo utilizzato deve essere soggetto, ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della Strada e della normativa in vigore, alle revisioni previste, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

ART. 13

Numero delle autorizzazioni

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 15/01/1992, n. 21 i Comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio del trasporto pubblico non di linea, stabiliscono il numero delle autorizzazioni ed il tipo dei veicoli da adibire al servizio di noleggio da rimessa con conducente.
2. Che, sulla scorta delle strutture presenti sul territorio comunale quali scuole, museo, caserma, unitamente ai beni archeologici di grande richiamo turistico, tenuto conto anche del decreto n. 401 del 12/07/2011 dell'Assessorato Regionale per le Attività Produttive e del decreto n. 58 del 12/10/2011 dell'Assessorato Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, con i quali il Comune di Sant'Angelo Muxaro è stato individuato rispettivamente "località ad economia prevalentemente turistica e città d'arte" e "località a vocazione turistica", alla vastità del territorio, alla densità di popolazione residente e alla consistenza dei gruppi di utenza (persone anziane) che con maggiore frequenza utilizzano il servizio pubblico di trasporto non di linea, alle notevoli distanze intercorrenti tra il Comune di Sant'Angelo Muxaro ed i principali centri ed aeroporti dell'Isola, vengono fissati i contingentamenti numerici appresso indicati per il servizio di noleggio da rimessa con conducente, e precisamente:

A) Autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa con conducente:

- da n. 02 a n. 05 per il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto con autovettura.

3. Si dà atto che nel numero delle autorizzazioni stabilito per il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura sono comprese le autorizzazioni già rilasciate.

ART. 14

Inizio del servizio

1. Il titolare della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente deve iniziare il servizio entro 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio del titolo, ovvero dalla data di trasferimento del titolo di esercizio o dalla data di accettazione dell'eredità.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 90 (novanta) giorni ove il titolare dell'autorizzazione dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.
3. Il titolare è tenuto a comunicare al Comune la data di effettivo inizio dell'attività.

ART. 15

Trasferimento del titolo d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente può essere

trasferita, per atto tra vivi o causa di morte del titolare, nei casi e nei modi previsti dall'art. 9 della legge 15/01/1992, n. 21.

2. In particolare, il sub-ingresso per atto tra vivi è consentito su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento, e quando il titolare dell'autorizzazione si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni;
- b) abbia raggiunto il 60° anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

3. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni dal decesso del titolare, dietro autorizzazione del Responsabile del Settore competente, ad altre persona designata dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del dante causa, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992 ed in possesso dei requisiti in materia operanti.

4. Al titolare che ha trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, a qualunque titolo, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

5. Qualora, con il decesso del titolare della impresa individuale attinente al servizio di noleggio da rimessa con conducente, la stessa impresa risulti trasferita a persona di minore età, è consentito all'erede di farsi sostituire, fino al raggiungimento della maggiore età, da soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992 ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dalla legge in materia operante.

ART. 16

Sostituzione temporanea alla guida

1. I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio da rimessa con conducente possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992 e in possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento, nei seguenti casi:

- per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- per chiamata alle armi;
- per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- per incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici-elettivi.

2. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato da un contratto a tempo determinato. Tale atto viene stipulato sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

3. Il titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio da rimessa con conducente, che intende essere sostituito temporaneamente alla guida, presenta istanza, in carta legale, presso il competente ufficio comunale, corredata dalla copia del contratto sottoscritto dal titolare e dal sostituto, nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento. E', inoltre, necessario presentare la documentazione che giustifichi l'assenza da parte del titolare dell'autorizzazione.

4. Il Responsabile del competente Settore comunale provvede al rilascio del nulla osta per la sostituzione temporanea alla guida del mezzo.

ART. 17 **Collaborazione familiare**

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari sempreché iscritti nel ruolo di conducente di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del Codice Civile.

2. La richiesta di collaborazione viene inoltrata dal titolare dell'autorizzazione al competente ufficio comunale e deve essere corredata della documentazione attestante la posizione di collaboratore familiare, nonché il possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento.

3. Il Responsabile del competente Settore comunale provvede al rilascio del relativo provvedimento autorizzatorio.

4. La perdita del possesso di uno dei requisiti comporta la decadenza del provvedimento all'uopo emesso.

ART. 18 **Rinuncia**

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della autorizzazione deve presentare istanza di rinuncia al competente Ufficio Comunale, consegnando il titolo d'esercizio in originale.

ART. 19 **Comportamento del conducente in servizio**

1. Nell'esercizio della propria attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- h) tenere a bordo del mezzo l'autorizzazione o licenza comunale nonché copia del presente Regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

2. Nell'esercizio dell'attività è vietato:

- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalla normativa vigente in materia.

3. Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 20 **Comportamento degli utenti**

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:

- a) insudiciare o danneggiare il veicolo e le sue apparecchiature;
- b) compiere atti contrari alla normale decenza;
- c) distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche a scopo di beneficenza;
- d) fare schiamazzi o rumori molesti.

2. La inosservanza dei divieti sopra indicati autorizza il conducente ad interrompere il servizio.

ART. 21 **Interruzione del trasporto**

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, l'utente dovrà pagare soltanto l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 22 **Trasporto dei disabili**

1. Durante tutte le fasi del trasporto il conducente del veicolo da noleggio ha l'obbligo di assicurare la necessaria assistenza ai soggetti disabili. Tale obbligo viene meno nei casi in cui si rende necessaria la presenza di un accompagnatore.

2. Il trasporto dei supporti necessari alla mobilità dei disabili è effettuato gratuitamente.

3. La prestazione del servizio di noleggio da rimessa con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

4. I veicoli in servizio di noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

ART. 23 **Caratteristiche dei mezzi adibiti al servizio**

1. Il servizio di noleggio da rimessa con conducente è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa ed, in particolare, fino ad un massimo di 9 posti compreso l'autista.

2. I mezzi adibiti al servizio di noleggio con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO", e sono dotati di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC", del numero progressivo di autorizzazione e dello stemma del Comune.

3. I mezzi adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere dotati di apposita sedia a rotelle pieghevole onde consentirne l'uso ai diversamente abili.

4. A partire dal 1° gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente debbono essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti.
5. In ogni caso i mezzi adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente devono avere le caratteristiche stabilite dall'art. 12 della Legge 15/01/1992, n. 21 e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
6. Fatta salva la verifica tecnica prevista in capo agli organi della MCTC, il Responsabile del competente Settore comunale può disporre, direttamente o per il tramite dell'Ufficio di Polizia Locale, annualmente o tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le verifiche sull'idoneità dei mezzi destinati al servizio.
7. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, all'uopo diffidato, è tenuto al ripristino dei mezzi o alla loro sostituzione. In mancanza, il Responsabile del Settore adotta il provvedimento di sospensione.

ART. 24 **Sostituzione dell'automezzo**

1. Non sono consentite sostituzioni dell'automezzo abilitato all'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente senza l'autorizzazione del Responsabile del competente Settore comunale.
2. Il Responsabile del Settore competente può autorizzare la sostituzione dell'automezzo nell'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente, che si trova in riparazione, con altro automezzo idoneo che potrà circolare avvalendosi dell'autorizzazione per il solo periodo di fermo.
3. In tale ipotesi, sulla autorizzazione stessa deve essere apposta l'annotazione relativa alla intervenuta sostituzione del mezzo.

ART. 25 **Tariffe**

1. Le tariffe per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente sono fissate dalla libera contrattazione tra l'utenza e il vettore, e adeguate in base alle disposizioni emanate dal Ministero dei Trasporti concernenti i criteri per la determinazione di una tariffa chilometrica minima e massima.
2. Resta obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali domestici e di affezione è facoltativo.

ART. 26 **Forza Pubblica**

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da Agenti e Funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in corso.
2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge che operano in materia.

ART. 27 **Vigilanza**

1. Alla Polizia Locale è demandato il compito di vigilare sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

2. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni regolamentari possono procedere anche gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia appartenenti ad altri corpi, ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Gli incaricati della sorveglianza possono accedere, per le necessarie operazioni di controllo, alle rimesse dei veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea.

4. Compiti di vigilanza sull'esercizio del trasporto pubblico non di linea spettano anche agli Organi di Polizia Stradale individuati dal Codice della Strada.

5. Il Responsabile del competente Settore comunale vigila, con il proprio personale, sulla corretta osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. A tal fine, si avvale del Comando di Polizia Locale e degli Uffici comunali competenti.

ART. 28

Diffida

1. Il Responsabile del competente Settore comunale diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso, o un suo sostituto, incorre nei seguenti casi:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che ne legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dal Comune;
- d) cambi l'indirizzo della rimessa e della sede, senza darne la prescritta comunicazione al Comune.

Art. 29

Sospensione dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del competente Settore sospende l'autorizzazione di esercizio per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) violazione delle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività di trasporto tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- b) violazione, per tre volte nell'arco di un anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 32 del presente Regolamento;
- c) utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- d) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
- e) interruzione del servizio o deviazione dal percorso più breve, salvo i casi di accertata causa di forza maggiore;
- f) violazione delle norme di cui all'art. 22 del presente Regolamento che regolano il trasporto dei disabili.

2. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Responsabile del Settore comunale competente, che determina il periodo di sospensione dell'autorizzazione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3. Il provvedimento di sospensione deve essere preceduto da richiamo scritto che precisi i motivi del medesimo.

4. Durante la sospensione, l'autorizzazione di esercizio deve essere depositata presso gli uffici comunali competenti.

ART. 30
Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di esercizio viene revocata dal Responsabile del Settore competente nei seguenti casi, e precisamente:

- a) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 29 del presente Regolamento;
- b) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute all'art. 15 del presente Regolamento;
- c) quando il titolare dell'autorizzazione ed i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o in violazione delle leggi tributarie e sanitarie;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena superiore a due anni;
- e) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- f) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
- g) quando il mezzo utilizzato per il servizio non viene sottoposto, ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della Strada e della normativa in vigore, alle revisioni previste;
- h) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio dell'attività;
- i) la perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio della licenza e/o della autorizzazione.

2. Del provvedimento di revoca il Comune dovrà darne notizia all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 31
Decadenza del titolo d'esercizio

1. L'autorizzazione d'esercizio viene a decadere:

- per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga ai sensi del precedente art. 14 del presente Regolamento;
- per formale dichiarazione di rinuncia da parte del titolare per l'interruzione del servizio per un periodo superiore a sei mesi;
- per cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia sostituito entro 120 giorni;
- per morte del titolare, salvo quanto disposto dall'art. 15 del presente Regolamento.

2. Del provvedimento di decadenza il Comune dovrà darne comunicazione all'ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 32
Sanzioni

1. Fermo restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni alle presenti norme, che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, sono punite nel modo seguente:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per la violazione delle norme di cui all'art. 29, lettere a), b) e c) del presente Regolamento;
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00 per la violazione della norma di cui all'art. 29, lettera d) del presente Regolamento;
- c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per la violazione della norma di cui all'art. 29, lettera e) del presente Regolamento;
- d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per la violazione delle norme tariffarie;
- e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 2.500,00 nei seguenti casi, e precisamente:

- e.1) per l'esercizio dell'attività di trasporto di persone senza aver ottenuto l'iscrizione nel Ruolo dei Conducenti di cui all'art. 3 della legge regionale n. 29/1996;
- e.2) per l'esercizio dell'attività di trasporto di persone senza l'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge n. 21/1992;
- e.3) per l'esercizio dell'attività di trasporto di persone fuori dei casi di sostituzione alla guida di cui all'art. 10 della stessa legge n. 21/1992;

2. Qualora l'autore dell'illecito sia un sostituto alla guida o un collaboratore familiare o un dipendente, l'illecito è contestato anche al titolare dell'autorizzazione, come obbligato in solido al pagamento della sanzione, fermo restando il carattere personale dell'eventuale responsabilità penale.

ART. 33 **Opposizione**

1. Avverso i provvedimenti di sospensione, revoca e decadenza, all'uopo notificati, possono essere presentati scritti difensivi, entro gg. 30 (trenta) dalla data di effettiva notifica, all'Autorità che ha emesso il provvedimento.

ART. 34 **Entrata in vigore del Regolamento**

- 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione e la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, nei termini di legge.
- 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si richiamano le disposizioni della Legge n. 21/1992 nonché altre applicabili in materia.

ART. 35 **Abrogazione norme precedenti**

- 1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale si intendono abrogati:
 - a) il Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 04/02/1999;
 - b) tutte le disposizioni in contrasto con lo stesso e in precedenza emanate.

ART. 36 **Trattamento dei dati personali**

1. Nell'adempimento delle competenze attribuite dal presente Regolamento i competenti uffici dell'Amministrazione comunale sono autorizzati al trattamento dei dati personali necessari ed indispensabili per l'esercizio delle funzioni previste e/o per il rilascio degli atti.
2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto della Legge 675/1996 e della vigente normativa in materia anche per quanto attiene alle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R. 318/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
3. E' consentita la trasmissione dei dati trattati mediante i sistemi informatici di comunicazione per lo scambio di informazioni fra uffici o per la comunicazione con soggetti esterni.
4. E' garantito in ogni caso all'interessato l'esercizio dei diritti di cui all'art.13 della Legge n. 675/1996.

ART. 37 **Norma transitoria**

1. Entro 12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento devono essere regolarizzate dal titolare dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente le posizioni esistenti in difformità allo stesso, ove per legge conducibili.
2. A tal fine, l'Ufficio comunale competente provvederà a trasmettere agli interessati copia del presente Regolamento, non appena diventi esecutivo, richiedendo l'elenco dei documenti da produrre nel termine assegnato.
3. Trascorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione verrà dichiarata decaduta.

ART. 38 **Pubblicità**

1. Una copia del presente Regolamento, oltre ad essere tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione, deve essere trasmessa alla Regione Sicilia – Assessorato Trasporti, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

INDICE GENERALE

- Art. 1 - Contenuto del Regolamento
- Art. 2 - Definizione del servizio di noleggio con conducente
- Art. 3 – Forme giuridiche di gestione

- Art. 4 - Condizioni di esercizio
- Art. 5 - Ambito Territoriale per lo svolgimento del servizio
- Art. 6 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 7 - Contenuti del bando e ammissione al concorso
- Art. 8 - Valutazione titoli
- Art. 9 - Commissione di concorso
- Art. 10 - Presentazione delle domande
- Art. 11 - Attività della Commissione di concorso
- Art. 12 - Rilascio della autorizzazione ed inizio attività
- Art. 13 - Numero delle autorizzazioni
- Art. 14 - Inizio del servizio
- Art. 15 - Trasferimento del titolo d'esercizio
- Art. 16 - Sostituzione temporanea alla guida
- Art. 17 - Collaborazione familiare
- Art. 18 - Rinuncia
- Art. 19 - Comportamento del conducente in servizio
- Art. 20 - Comportamento degli utenti
- Art. 21 - Interruzione del trasporto
- Art. 22 - Trasporto dei disabili
- Art. 23 - Caratteristiche dei mezzi adibiti al servizio
- Art. 24 - Sostituzione automezzo
- Art. 25 - Tariffe
- Art. 26 - Forza Pubblica
- Art. 27 - Vigilanza
- Art. 28 - Diffida
- Art. 29 - Sospensione della autorizzazione
- Art. 30 - Revoca della autorizzazione
- Art. 31 - Decadenza del titolo d'esercizio
- Art. 32 - Sanzioni
- Art. 33 - Opposizione
- Art. 34 - Entrata in vigore del Regolamento
- Art. 35 - Abrogazione norme precedenti
- Art. 36 - Trattamento dei dati personali
- Art. 37 - Norma transitoria
- Art. 38 - Pubblicità

Il presente Verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n°16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: SPOTO STEFANIA


IL PRESIDENTE
F.to: GUELLI SALVATORE

IL SEGRETARIO
F.to: MERCEDES VELLA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale a partire dal 14.05.15 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art.29 dello Statuto Comunale.

- che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 07.05.2015.

- 1 - in quanto dichiarata di immediata eseguibilità
- 2 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Sant'Angelo Muxaro,



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: MERCEDES VELLA

E' copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Sant'Angelo Muxaro,

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE